Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1894 — ROMA — Domenica 7 Gennaio — NUMERO 5

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il R. decreto che dichiara lo stato d'assedio nelle provincie della Sicilia, ha nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e decreti* il N. 1.

Il Numero 2 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 131 della legge sul reclutamento, testo unico approvato con regio decreto 6 agosto 1888 n. 5655 (serie 3ª);

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1868 di tutti i distretti militari del Regno, qualunque sia l'arma o corpo cui sono ascritti.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo, nei modi, e per la durata, che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1894.

UMBERTO.

MOCENNI.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

Il Numero 701 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 1° luglio 1890 per l'applicazione delle leggi del regno nella colonia Eritrea;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato, con decorrenza dalla sua data di promulgazione, l'unito regolamento doganale per l'Eritrea, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri.

Il governatore dell'Eritrea è incaricato della esecuzione del presente decreto e delle disposioni contenute nel predetto regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1893.

UMBERTO.

BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ARMÒ.

Regolamento doganale per l'Eritrea.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La linea doganale si stende dalle foci del Lebca fino a Ras Corali, seguendo il lido del mare, non solo sulla terra ferma, ma anche lungo le isole di Taulud e Massaua e le relative dighe.

Art. 2.

Le merci non possono traversare di notte la linea doganale.

È permesso l'approdo dei legni nel porto di Massaua in qualunque ora.

Pei soli piroscafi è data facoltà al ricevitore della dogana di permettere ogni operazione d'imbarco e sbarco anche durante la notte.

Senza speciale permesso rilasciato dalla dogana, le merci non possono attraversare la linea doganale che a Massaua (banchina), previa presentazione in dogana delle merci stesse per le operazioni doganali prescritte e pel pagamento dei diritti dovuti.

Il permesso speciale di cui sopra non può venire rilasciato che per le merci per le quali siano già stati esatti i diritti doganali dovuti, o per quelle che, arrivando dall'interno ad un punto qualsiasi della linea doganale, dovessero per via di mare essere condotte direttamente a Massaua.

Art. 3.

Qualsiasi operazione di carico, scarico e trasbordo di merci è vincolata al permesso ed alle norme stabilite dalla dogana.

È altresì soggetto al controllo della dogana il transito delle merci per via di mare fra la terra ferma e le isole di Massaua e di Taulud o fra l'una e l'altra di queste isole.

Di tale movimento dev'essere dato preavviso alla dogana, semprechè non si tratti di piccole quantità di merci d'uso, il cui trasporto non costituisca per sè stesso un'operazione di commercio.

Art. 4.

Ogni operazione deve essere preceduta da una dichiarazione scritta in lingua italiana, e fatta dal propretario della merce o da un suo rappresentante.

Pei soli viaggiatori è ammessa di diritto la dichiarazione verbale.

La dogana può estendere la facoltà della dichiarazione verbale agli importatori di piccole quantità di merci, specialmente se trattasi di derrate facilmente deperibili.

Art. 5.

Fatta la dichiarazione si procede, alla presenza degli agenti doganali e delle persone interessate, alla verifica delle merci.

I colli contenenti merci nazionali o nazionalizzate diretti a pubbliche amministrazioni possono essere, per disposizione del governatore, esenti dalle visite e dalle prescrizioni doganali.

In tal caso la nazionalità delle merci s'intende provata con semplice dichiarazione scritta del capo dell'amministrazione cui sono dirette.

Art. 6.

I diritti di confine sono regolati da speciali tariffe; gli altri diritti doganali vengono stabiliti dal presente regolamento.

Tutti i diritti debbono essere pagati dal contribuente appena compiute le operazioni doganali, insieme alle spese inerenti alle operazioni stesse.

Art. 7.

I diritti di confine si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci; e non si possono condonare nè in tutto nè in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. È però in facoltà del proprietario di una merce avariata di optare per la distruzione di essa a sue spese, osservate le cautele imposte dalla dogana.

Art. 8.

Le merci nazionali o nazionalizzate a sensi della legge doganale, comprese quelle che hanno fruito del *draw back*, sono esenti da dazio d'entrata nella colonia, se munite di piombo rotondo delle dogane italiane scortate da bolletta d'uscita.

In elenco speciale annesso alla tariffa saranno indicate le merci, per le quali non è obbligatoria l'apposizione dei piombi.

Il ricevitore della dogana può, in casi eccezionali e con l'autorizzazione del capo dell'ufficio finanziario presso il governo della colonia, ammettere in esenzione da diritto di confine le merci evidentemente nazionali, ancorchè sprovviste dei requisiti suaccennati.

I prodotti di tutta la colonia, escluse le isole, muniti di certificato d'origine, comprovantene la produzione locale, rilasciato dalla autorità competente, le derrate e gli attrezzi navali, imbarcati su qualsiasi nave come provviste di bordo, sono esenti da dazio.

Non godono di quest'ultima esenzione gli animali vivi non esportati come provviste di bordo.

Art. 9.

I colli contenenti merci esenti da dazio, che traversano la linea doganale, sono soggetti al pagamento del diritto di statistica nella misura di lire 0.25 cadauno.

Per le merci alla rinfusa e pei colli eccedenti il peso di un quintale, il diritto di statistica viene esatto in ragione di lire 0.25 per quintale o frazione di quintale.

Tale diritto non viene riscosso pei colli contenenti merci nazionali o nazionalizzate diretti a pubbliche amministrazioni e per i bagagli dei viaggiatori. Ne vanno anche esenti la calce, le pietre da costruzione, il carbone, le ossa d'animali, ed in generale tutte le altre merci il cui valore peritale non supera le lire 5 al quintale.

Art. 10.

Per le merci che rimangono nei recinti o spazi doganali per più di giorni viene riscosso il diritto di magazzinaggio in ragione di due centesimi per ogni collo e per ogni giorno di giacenza.

Il periodo di permanenza delle merci in dogana, agli effetti del diritto di cui sopra, viene determinato computando, sia il giorno d'arrivo in Massaua, sia quello di estrazione della merce dalla dogana.

Il collo eccedente il peso di un quintale è computato per due o più, in ragione di un collo per ciascun quintale o frazione di quintale.

Per le merci alla rinfusa il diritto sarà di due centesimi per ogni quintale o frazione di quintale.

Per le merci rinchiuse in sacchi diretti a diversi destinatari e facenti parte di uno stesso carico, il diritto di magazzinaggio decorra dal giorno dell'avvenuta separazione, secondo i vari proprietari, se a compierla non siano sufficienti i cinque giorni di cui al primo capoverso del presente articolo. In questo caso la dogana stabilisce il giorno nel quale detta separazione deve intendersi compiuta.

Art. 11.

Per ciascuna bolletta che la dogana emette, viene riscosso un diritto di bolletta di lire 0.05, se la somma da pagarsi non supera lire 10, e di lire 0.25 se detta somma è superiore.

Art. 12.

Tutti i diritti doganali vengono liquidati sulla dichiarazione scritta o su quietanza emessa in seguito a dichiarazione verbale.

La dogana dopo aver ritirato il totale importo della bolletta, ne rilascia ricevuta sul documento stesso, del quale consegna la figlia al contribuente a prova dell'eseguito pagamento.

Art. 13.

Il movimento delle merci negli spazi e recinti doganali è fatto normalmente da una carovana di facchini, retta da un regolamento speciale, approvato dal governatore della colonia.

Le spese di facchinaggio vengono riscosse colle norme satbilite per la riscossione dei diritti doganali.

Art. 14.

Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione, quando non siano soggette a confisca, guarentiscono l'amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese d'ogni specie, che deve riscuotere la dogana a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono, con preferenza sopra ogni altro creditore il pagamento delle multe e delle spese di giustizia dovute dai proprietari degli stessi, in qualità di contravventori o di responsabili a termini di legge.

Art. 15.

Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di

tassazione a danno dell'amministrazione, i contribuenti sono tenuti a pagare le differenze risultanti a loro carico; qualora chiarisca errori a danno dei contribuenti, viene provveduto al rimborso senza che occorrono domande degli interessati.

Sì nell'uno che nell'altro caso la dogana deve invitare i contribuenti o al pagamento dei diritti suppletivi o al ritiro della somma indebitamente pagata.

Trascorsi quindici giorni da tale invito, senza che sieno stati riscossi i diritti suppletivi, vengono seguite le norme dettate dall'articolo 16.

Dopo due anni dalla data d'emissione dell'ordine di rimborso, senza che il contribuente abbia ritirato la somma spettantegli, cessa il diritto di risarcimento per la differenza riscontrata.

Non sono ammessi i reclami sulla qualificazione e sul peso delle merci già asportate dalla dogana.

Il contribuente ha pure diritto di domandare il risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione o da applicazione di un diritto di confine diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purchè la sua domanda sia fatta nel termine di due anni dalla data della dichiarazione. Trascorso il biennio l'azione rimane estinta.

Art. 16.

I diritti dovuti e, in tutto o in parte, non riscossi, si esigono mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della seguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per la riscossione si estingue trascorsi due anni dalla data della dichiarazione.

L'amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata od incompleta riscossione, quando nel detto termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso, il termine utile di due anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

Art. 17.

Sono autorizzate le importazioni e le esportazioni temporanee, con cauzione corrispondente al dazio dovuto, per le merci designate dal governo della colonia, e secondo le discipline da esso sanzionate.

Potranno essere autorizzate per decreto reale l'istituzione dei depositi doganali e quella dei punti franchi, sotto l'osservanza di opportune norme, la cui emanazione potrà essere in tutto od in parte deferita al governo della colonia.

Art. 18.

L'inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali.

La prova degli avvenimenti fortuiti è a carico dei capitani, dei conduttori e degli altri interessati, nelle forme stabilite dalle leggi.

TITOLO II.

Dei manifesti.

Art. 19.

Entro 24 ore dall'ammissione in libera pratica di un bastimento, è fatto obbligo al capitano di presentare in doppio esemplare il manifesto del carico.

Art. 20.

Nel manifesto del carico si deve indicare il nome e la portata del bastimento, la provenienza, il numero degli uomini dell'equipaggio, l'indicazione sommaria delle varie specie del carico, il numero e le qualità dei colli, le loro marche e cifre numeriche.

Il numero dei colli deve essere scritto, oltrechè in cifre, anche in tutte lettere (art. 34).

Il manifesto deve essere diviso in due parti, indicanti l'una le merci estere, l'altra le merci nazionali o nazionalizzate (art. 34).

Il manifesto deve essere scritto in lingua italiana, senza cancellature od abbreviazioni, e sottoscritto dal capitano.

Mancando alcuno dei suddetti requisiti, il manifesto è restituito e si considera come non presentato.

Art. 21.

Nessun legno può allontanarsi dal porto se non ha presentato in dogana il manifesto di partenza, indicante il numero dei colli rimasti a bordo, e quelli imbarcati a Massaua, con l'indicazione per questi ultimi della qualità della merce che contengono.

È vietato a qualsiasi legno di allontanarsi dal porto senza il permesso di partenza, rilasciato in iscritto dalla dogana.

Il permesso speciale di cui all'art. 2 rilasciato dalla dogana ai legni che trasportano merci da Massaua a qualsivoglia punto del littorale fra Ras Corali e le foci del Lebca, tien luogo di manifesto e permesso di partenza.

TITOLO III.

Merci che attraversano la linea doganale.

Art. 22.

La dichiarazione prescritta dell'art. 4 dev'essere presentata per tutte le merci, sia nazionali o coloniali, sia estere, soggette o no a dazio, e quale che sia la loro provenienza, terrestre o marittima, ogniqualvolta vogliansi far passare attraverso la linea doganale.

La dichiarazione scritta deve contenere:

a) il nome ed il cognome del destinatario e del suo rappresentante;

b) il luogo di provenienza della merce;

c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

d) la descrizione delle merci per ciascun collo, indicandone la qualità e le quantità, e queste ultime, oltrechè in cifre, anche in tutte lettere.

La dichiarazione è respinta quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, o quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste da questo articolo.

Art. 23.

Decorsi due mesi senza che sia presentata la dichiarazione, o senza che la dichiarazione sia stata seguita dalla visita, le merci sono ritenute come abbandonate e a disposizione dell'amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine.

Decorso un altro mese la dogana procede alla vendita delle merci nei modi determinati da regolamento speciale.

Tale termine può essere abbreviato, quando si tratti di merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione, o per eccessivo ingombro degli spazi e recinti doganali.

Può del pari essere prorogato, allorchè speciali considerazioni lo consiglino.

Art. 24.

L'apertura dei colli, in assenza delle persone interessate, deve essere fatta con l'intervento dell'autorità giudiziaria.

La somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe e le spese, viene consegnata ai proprietari, ovvero depositata nella tesoreria coloniale a disposizione degli aventi diritto.

Anche quando la dichiarazione sia seguita dalla visita e la dogana non abbia potuto ricuperare il suo credito da chi è tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell'amministrazione.

Le merci non possono essere vendute, in nessun caso, per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine.

Infino a che non sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate, possono ricuperarle previo il pagamento dei diritti di confine, delle multe e delle spese.

Art. 25.

Il governatore della colonia può, con decreto motivato e riferendone immediatamente al governo del Re, proibire l'importazione ed il transito di qualsiasi merce ed anche ordinarne la distruzione, quando

ne sia accertata la necessità per tutelare la sicurezza della colonia la salute pubblica, l'agricoltura e la pastorizia.

Art. 26.

Il governatore della colonia può, parimenti con decreto motivato e riferendone immediatamente al governo del Re, vietare l'esportazione di qualsiasi merce quando ne sia accertata la necessità per la tutela del pubblico interesse.

Art. 27.

Le merci giunte a Massaua per via di mare possono essere riesportate per la stessa via in esenzione dai diritti di confine, purchè destinate a scali non appartenenti alla colonia e ne venga fatta dichiarazione scritta prima della visita.

Le merci trasportate per conto del capitano o dell'equipaggio di una nave o dichiarate quali provviste di bordo, non possono essere riesportate in esenzione dai diritti di confine, se non con lo stesso legno sul quale sono giunte.

TITOLO IV.

Delle contravvenzioni e del contrabbando.

Art. 28.

Qualsiasi infrazione alle disposizioni del presente regolamento è punita con multa non inferiore a lire 5, nè superiore a lire 100.

La multa da pagarsi per lo sbarco o l'imbarco di merci lungo la linea doganale senza permesso della dogana non può essere inferiore a lire 50; in caso di recidività le merci verranno considerate in contrabbando, salvo il disposto degli articoli seguenti, se trattasi di merci estere.

Art. 29.

Sono considerate in contrabbando le merci estere:

a) caricate o scaricate nel porto o lungo le spiaggie o in qualunque modo fatte passare attraverso la linea doganale, senza il permesso della dogana;

b) trovate in barche ferme lungo la spiaggia che sbarchino o tentino sbarcare il loro carico o non diano ragioni soddisfacenti per giustificare la loro fermata;

c) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli, nelle suppellettili o in mezzo ad altri generi in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale

d) levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;

e) ammesse all'importazione temporanea, e non trovate a bordo dei bastimenti dopo lo svincolo della cauzione.

Art. 30.

Il contrabbando di merci è punito col pagamento di una multa non minore di due, nè maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti oltre quella di cui nel capoverso dell'art. 28 nel caso ivi contemplato.

Le merci od i generi che si contrabbandino o che si vogliano contrabbandare sono confiscati.

Sono pure confiscati i mezzi adoperati per il trasporto delle merci o dei generi in contrabbando.

La somma ricavata dalla vendita degli oggetti confiscati va in aumento delle multe di cui al primo capoverso del presente articolo.

Art. 31.

Gli impiegati dello Stato o della colonia e gli agenti della forza pubblica che avranno partecipato ad un contrabbando, saranno sempre puniti col massimo della pena di cui all'art. 30. Al capo della dogana incombe inoltre il dovere di riferirne subito al governo della colonia.

Se trattasi d'impiegati di dogana o di regie guardie di finanza il massimo di cui all'articolo precedente verrà triplicato, e si farà luogo alla immediata loro destituzione.

Art. 32.

L'azione giudiziaria pel contrabbando si prescrive in cinque anni.

Art. 33.

Gli agenti debbono possibilmente condurre i contravventori, le merci ed i mezzi di trasporto in dogana.

Qualora ciò non sia possibile, condurranno il tutto o al comandante del presidio più prossimo o al capo di un villaggio vicino.

Il proprietario od il conduttore può chiedere la restituzione delle merci, depositando una somma eguale al loro valore.

Non saranno consegnate le merci quando sia necessario ritenerle per la istruzione del processo.

Se le merci sono soggette a deperimento o la loro custodia è difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta per ritirarle, la dogana può venderle all'incanto col permesso e coll'intervento dell'autorità giudiziaria.

Art. 34.

Il ricevitore della dogana, non appena ricevute le merci ed i mezzi di trasporto, deve immediatamente compilare il processo verbale.

Se le merci, i mezzi di trasporto ed i contravventori furono condotti presso un comandante di presidio o presso il capo di un villaggio, il processo verbale viene compilato dall'agente di forza pubblica più elevato in grado tra quelli che hanno sorpreso il contrabbando.

Nel processo verbale si devono indicare: la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo, la qualità, la quantità ed il valore delle merci; gli articoli del regolamento a cui si riferisce la contravvenzione, e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, viene sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne fa menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di aver copia del verbale.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 35.

Le multe e le altre pene che il presente regolamento stabilisce per i contrabbandi e le contravvenzioni doganali, sono applicate dall'autorità giudiziaria, seguendo la stessa competenza che è determinata dall'ultimo capoverso dell'art. 71 del codice di procedura civile, per le controversie in materia d'imposte dirette ed indirette.

Art. 36.

Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del minimo e del massimo sia fatta dall'amministrazione doganale.

Se il massimo non supera lire 50, può decidere il ricevitore della dogana.

Se il massimo è superiore, deciderà il capo dell'ufficio finanze, udito il parere del ricevitore della dogana stessa.

Art. 37.

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, vengono versate per la metà come proventi eventuali della colonia, e per l'altra metà sono devolute, a titolo di premio, a coloro che hanno scoperto la contravvenzione.

In caso di contravvenzione scoperta da persone non appartenenti all'amministrazione doganale, le persone stesse, pel solo fatto della denuncia, indipendentemente da quanto può loro spettare come operanti, hanno diritto alla metà della parte devoluta agli scopritori.

TITOLO V.

Personale.

Art. 38.

I servizi di dogana e capitaneria di porto, escluso quello sanitario marittimo, sono posti sotto l'immediata dipendenza dell'ufficio finanze; il servizio sanitario marittimo è alla dipendenza dell'ufficio interni.

I servizi vengono prestati da ufficiali di dogana, da commessi coloniali, da impiegati indigeni, dalla regia guardia di finanza e da ascari in sussidio, da un nocchiero e da marinai indigeni.

Art. 39.

L'ufficiale di dogana, incaricato delle funzioni di ricevitore, è capo della dogana ed esercita le funzioni di capitano di porto.

Ha la direzione dei due servizi, ed è responsabile del loro buon

andamento, tanto nella parte riguardante il servizio interno, quanto in quella attinente al servizio di sorveglianza doganale e polizia di porto.

Come capo del personale invigila la condotta degli impiegati ed a seconda dei casi può ammonirli ed anche privarli dello stipendio per un tempo non superiore a dieci giorni; può anche accordare licenza di assenza non superiore a giorni tre, tanto agli impiegati quanto agli agenti della forza attiva. Però quando gli occorra d'infliggere punizioni o di accordare permessi di assenza deve darne avviso all'ufficio finanze. Per le punizioni più gravi di quelle sopra indicate, e per i permessi eccedenti tre giorni deve riferire al governo della Colonia.

Il capo della dogana non può punire l'ufficiale delegato alle visite, nè il comandante della brigata delle regie guardie di finanza, ma deve limitarsi a riferire al governo della colonia circa le mancanze che questi ultimi avessero commesse.

Egli può vietare temporaneamente l'ingresso nei recinti doganali ai commessi di commercio, rappresentanti o spedizionieri che mancassero di rispetto agli impiegati od agenti doganali.

Egli è personalmente responsabile della riscossione degli introiti e e della formazione dei conti e delle statistiche. Delle funzioni di cassiere pel maneggio materiale del numerario può incaricare un impiegato di sua fiducia.

Custodisce gli oggetti sequestrati e redige i verbali di contravvenzione.

Art. 40.

L'ufficiale di dogana incaricato delle funzioni di commissario delegato al servizio di visita, disbriga tutte le operazioni doganali prescritte per il movimento, di verificazione e la classificazione delle merci presentate e dichiarate in dogana, e per la liquidazione dei diritti dovuti.

Egli riscontra la gestione di cassa; coadiuva il ricevitore nel disimpegno delle mansioni a questi affidate; ed, in assenza del ricevitore ne assume le funzioni.

Allorchè il commissario delegato al servizio di visita funziona da ricevitore, il governo della colonia delega altro impiegato al controllo della gestione di cassa.

Art. 41.

I commessi e gli impiegati indigeni sono dal ricevitore adibiti a qualsiasi servizio interno.

Il commesso od impiegato indigeno incaricato delle funzioni di magazziniere subentra di fronte all'amministrazione in tutti gli obblighi, che verso i depositanti civilmente incombono alla dogana nella sua qualità di depositaria.

Art. 42.

La brigata delle regie guardie di finanza e gli ascari addetti al servizio doganale dipendono dal ricevitore della dogana, il quale può adibirli come meglio crede, tanto alla sorveglianza che al servizio interno.

La disciplina viene retta dal comandante della brigata, al quale però incombe l'obbligo di riferire al ricevitore in tutti i casi in cui le disposizioni disciplinari prese possono interessarlo.

Art. 43.

Il nocchiero è specialmente incaricato della polizia di porto:

vigila sull'imbarco e sbarco dei passeggieri, delle merci e delle zavorre;

mantiene, per quanto è possibile, sgombra di merci la banchina e la diga;

cura e sorveglia che i legni siano bene ormeggiati, e non possano cagionare danni alle opere del porto;

cura la buona conservazione del materiale galleggiante di proprietà dell'amministrazione;

mantiene la disciplina fra i marinai;

vigila sui battelli addetti al trasporto dei passeggieri;

fa eseguire i regolamenti e le disposizioni sanitarie marittime;

concorre con i marinai posti alla sua dipendenza alle operazioni di salvataggio nel porto ed adiacenze;

è piloto di porto;

Il nocchiero, nell'esercizio delle sue funzioni, è agente della forza pubblica.

Art. 44.

I marinai sono specialcialmente incaricati del servizio di sorveglianza doganale sul mare e di quello di polizia di porto:

accudiscono, sotto la direzione del nocchiero, alla manutenzione del materiale galleggiante di proprietà dell'amministrazione, e concorrono nelle operazioni di salvataggio.

Nell'esercizio delle loro funzioni rivestono, di fronte agl'indigeni, la qualità di agenti della forza pubblica.

Vengono assunti in servizio dal ricevitore.

TITOLO VI.

Disposizioni diverse e transitorie.

Art. 45.

Ai termini del presente regolamento, per diritti di confine s'intendono i dazi d'entrata, quelli d'uscita e le sopratasse.

Art. 46.

Il governo della colonia, con speciale disposizione, indica quali sono gli spazi e recinti doganali.

Art. 47.

Il ricevitore, nel mese successivo alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, compila e trasmette all'ufficio finanze un rapporto sull'andamento del servizio e sui provvedimenti che reputa opportuni per migliorarlo, espone le cause che, a suo parere, hanno determinato aumento o diminuzione negli introiti, confrontandoli a quelli dell'esercizio finanziario precedente.

Art. 48.

Le visite personali ad europei non possono essere ordinate che dal ricevitore, in seguito a fondato sospetto, ed eseguite dalle regie guardie di finanze.

Le visite personali delle donne devono esssere fatte da una visitatrice.

Art. 49.

Finchè rimane in vigore il sistema dei dazi *ad valorem*, continua ad essere esatto il diritto di scalo ora gravante sulle merci tutte nazionali od estere, che arrivano o che partono per via di mare; per contro non viene esatto sulle merci esenti da dazio il diritto di bolletta di cui all'art. 9.

Similmente durante detto periodo la dogana segue, per l'accertamento del valore delle merci e per la liquidazione dei dazi dovuti, le norme attualmente in vigore.

Visto
D'ordine di S. M.
BRIN.

MINISTERO DELL'INTERNO

1894

Ordinanza di Sanità marittima N. 1

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Atteso il costante miglioramento nelle condizioni della salute pubblica nel Belgio, nell'Olanda e nella Germania;

Vista la legge 22 dicembre 1888 n. 5849 (serie 3ª), sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Decreta:

La Ordinanza di Sanità interna e marittima dell'11 novembre 1892 n. 9 è revocata per le provenienze dai porti Belgi ed Olandesi e da quelli Germanici del Mar del Nord e dell'Elba, le quali saranno da ora in avanti ammesse a libera pratica nei nostri porti.

I signori Prefetti delle provincie marittime, le Capitanerie e gli Uffici

di porto del Regno, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma, addì 5 gennaio 1894.

Il Ministro
CRISPI.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CALATAFIMI, 5. — Parecchie centinaia di contadini e ragazzi, spinti da noti sobillatori, assaltarono i posti del dazio consumo gridando: Abbasso il dazio consumo! Vogliamo il Comune aperto!

La Giunta ha abbandonato il posto.

LONDRA, 5. — Il *Times* commentando la situazione della Sicilia dice confidare che l'on. Crispi troverà bentosto i mezzi di rendere giustizia alle popolazioni siciliane, le quali sembrano animate da sentimenti di lealtà verso le istituzioni e che sollecitano giuste ed urgenti rivendicazioni.

CADICE, 6. — Lo sbarco di una brigata che ritornava da Melilla provocò una dimostrazione patriottica.

BUENOS-AYRES, 6. — Il Chilì ha deciso di aumentare i dazi sul salnitro.

Si assicura che l'Equatore mobilizzi le sue truppe.

LONDRA, 6. — I giornali riservano i loro giudizi circa l'incidente di Serra Leone e ne attendono la versione ufficiale.

Il *Daily News* dice che l'Inghilterra e la Francia ordineranno subito un'inchiesta.

Il *Times* ha da Pymouth: « Il Governo inglese comincerà immediatamente la costruzione di quattro corazzate, due incrociatori, 32 contro-torpediniere e parecchie altre navi. »

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 4 gennaio 1894.

Il barometro è ridotto al zero. L' altezza della stazione è di metri 49.6.

Barometro a mezzodì 751 2
Umidità relativa a mezzodì 96
Vento a mezzodì . . . . . . Nord forte.
Cielo . . . . nevica.
Terometro centigrado . . . . . { Massimo 3.°1 / Minimo 0.°7
Pioggia in 24 ore: mm. 25.9, pioggia e neve fusa.

Li 4 gennaio 1894.

In Europa pressione elevatissima dalla Scandinavia alla Russia meridionale, depressione sempre viva sul Tirreno. Christiausund 784 Amburgo 778, Zurigo 763, Roma 752.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente ed uniformemente, salito; venti freschi ed abbastanza forti del 1° quadrante al Nord e centro; nevicate al Nord e centro; pioggia in Sardegna, Sicilia ed al Sud del continente; temperatura diminuita al Nord e centro.

Stamani: cielo coperto o nevoso al Nord e centro, coperto o piovoso altrove, venti freschi ed abbastanza forti settentrionali al Nord e centro, freschi del 4° quadrante nelle Isole, barometro a 761 mm. all'estremo Nord, a 756 a Malta, depresso a 752 mm. nel medio Tirreno. Mare mosso o agitato.

Probabilità: venti forti del primo quadrante al Nord; cielo coperto con neve o pioggia.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 1 gennaio 1894.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 m.	STATO DEL MARE 8 m.	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	3|4 coperto	mosso	8 5	0 3
Genova	coperto	legg. mosso	3 7	— 1 0
Massa Carrara	coperto	legg. mosso	8 5	1 2
Cuneo	nevica	—	— 1 9	— 8 5
Torino	coperto	—	— 0 2	— 6 4
Alessandria	coperto	—	— 0 2	— 5 1
Novara	coperto	—	2 8	— 4 5
Pavia	coperto	—	1 3	— 7 4
Milano	coperto	—	1 5	— 5 3
Como	—	—	—	—
Sondrio	nevica	—	2 0	— 4 5
Bergamo	coperto	—	— 1 4	— 7 2
Brescia	coperto	—	0 0	— 5 5
Cremona	coperto	—	0 4	— 5 6
Mantova	3|4 coperto	—	0 7	— 5 5
Verona	sereno	—	1 8	— 5 0
Vicenza	—	—	—	—
Belluno	coperto	—	1 5	— 6 9
Udine	3|4 coperto	—	2 3	— 6 8
Treviso	coperto	—	1 1	— 5 5
Venezia	1|2 coperto	molto agitato	— 0 7	— 7 1
Padova	coperto	—	0 3	— 6 7
Rovigo	nevica	—	— 0 6	— 0 9
Piacenza	coperto	—	0 5	— 8 3
Parma	coperto	—	0 4	— 6 0
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	nevica	—	— 0 3	— 7 5
Ferrara	1|2 coperto	—	0 0	— 6 7
Bologna	nevica	—	— 0 8	— 7 4
Ravenna	coperto	—	— 3 1	— 3 1
Forlì	nevica	—	4 0	0 4
Pesaro	nevica	agitato	4 1	— 1 0
Ancona	nevica	agitato	5 5	1 6
Camerino	nevica	—	— 1 5	— 6 0
Ascoli Piceno	nevica	—	2 0	0 2
Perugia	coperto	—	1 4	— 2 6
Lucca	—	—	—	—
Pisa	1|2 coperto	—	5 5	— 1 3
Livorno	coperto	agitato	2 6	— 2 0
Firenze	coperto	—	2 6	— 2 8
Arezzo	coperto	—	2 8	— 3 1
Siena	coperto	—	2 8	— 3 8
Grosseto	3|4 coperto	—	6 4	— 1 3
Roma	nevica	—	6 1	0 7
Teramo	caligine	—	3 1	— 1 3
Chieti	nevica	—	3 0	— 6 0
Aquila	coperto	—	— 2 0	— 3 0
Agnone	coperto	—	2 5	— 4 6
Foggia	coperto	—	5 9	0 5
Bari	3|4 coperto	legg. mosso	9 5	1 6
Lecce	3|4 coperto	—	12 5	4 8
Caserta	piovoso	—	8 6	2 7
Napoli	coperto	mosso	6 7	2 7
Benevento	nevica	—	3 3	0 4
Avellino	nevica	—	3 2	— 0 6
Salerno	—	—	—	—
Potenza	nevica	—	3 7	— 2 8
Cosenza	coperto	—	6 6	0 8
Tiriolo	1|4 coperto	—	3 3	— 2 9
Reggio Calabria	coperto	calmo	12 0	6 9
Trapani	piovoso	agitato	11 7	6 4
Pelermo	piovoso	mosso	13 9	7 1
Porto Empedocle	3|4 coperto	agitato	11 0	6 0
Caltanissetta	piovoso	—	5 0	0 0
Messina	coperto	calmo	11 6	6 3
Catania	3|4 coperto	calmo	12 2	2 5
Siracusa	1|2 coperto	calmo	11 6	5 9
Cagliari	3|4 coperto	mosso	9 0	— 1 5
Sassari	coperto	—	8 0	0 0

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 5 gennaio 1894.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gennaio 94	—	—	RENDITA 5 0[0 1ª grida		— —	87,10 20 22 1[2 25		— — 1)
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2ª grida	87,10 87,05 87,—	87 05	87,20 10 20		— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)	87,20	— —			— —
1 ottobre 93	—	—	detta 3 0[0 1ª grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0[0 2ª grida		— —			56 10
»	—	—	Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64		— —			99 50
»	—	—	Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			90 —
»	—	—	Prestito Romano Blount 5 0[0		— —			96 50
1 dicem. 93	—	—	» Rothschild		— —			105 50
			Obbligazioni Municipali e Credito Fondiario		Cor. Med.			
1 luglio 93	500	500	Obb.i Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	dette 4 0[0 1ª Emissione		— —			435 —
»	500	500	dette 4 0[0 2ª a 8ª Emissione		— —			425 —
1 giugno 93	500	500	Obb.i Comune di Trapani 5 0[0		— —			407 —
1 ottobre 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			360 —
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			489 —
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0		— —			490 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate					
1 gennaio 94	500	500	Az.i Ferr.e Meridionali		— —	593 1[2 595		— — 2)
»	500	500	» » Mediterranee		— —			407 — 3)
1 luglio 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 ottobre 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Em.		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse					
3 agosto 93	1000	750	Az.i Banca Nazionale		— —			940 —
1 gennaio 93	1000	1000	» » Romana		— —			400 —
1 luglio 93	300	300	» » Generale		— —	126		— —
1 gennaio 91	500	500	» » di Roma		— —			200 —
1 gennaio 89	8333	8333	» » Tiberina		— —			15 —
1 ottobre 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			100 —
1 luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —	157		— —
1 gennaio 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ottobre 93	500	500	» » Anglo-Romana per l'Illuminazione di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			630 —
1 gennaio 94	500	500	» » Acqua Marcia		— —			955 — 4)
1 gennaio 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua		— —			111 —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			25 —
1 luglio 90	150	150	» » dei Molini e Magazzini Generali		— —			100 —
1 gennaio 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gennaio 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			300 —
1 gennaio 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —			156 —
1 gennaio 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottobre 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 luglio 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			280 —
1 gennaio 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			90 —
1 gennaio 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			198 —
1 gennaio 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			16 —
1 gennaio 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità		— —			180 —
1 gennaio 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			23 —
»	250	250	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —

1) ex cuop L. 2,17. — 2) Id. L. 12,50. — 3) Id. L. 14,50. — 4) Id. L. 12,50.

GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 gennaio 93	100	100	Az.i Fondiaria - Incendio	. . . .	— —	. . . .	. . . .	65 —
»	250	125	» » - Vita	. . . .	— —	. . . .	. . . .	220 —
			Obbligazioni diverse					
1 luglio 93	500	500	Obb.i Ferroviarie 3 0/0 Emissione 1887-88-89.	. . . .	— —	. . . .	. . . .	280 — 1)
»	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro).	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno	. . . .	— —	. . . .	. . . .	464 —
1 ottobre 93	500	500	» Soc. Immobiliare	. . . .	— —	. . . .	. . . .	220 —
»	250	250	» » » 4 0/0	. . . .	— —	. . . .	. . . .	120 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	. . . .	— —	. . . .	. . . .	115 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali	. . . .	— —	. . . .	. . . .	508 —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia	. . . .	— —	. . . .	. . . .	310 —
1 ottobre 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emissione 3	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	300	300	» » FF. Palermo Mar. Trap. I. S. (oro).	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottajano (5 0/0 oro)	. . . .	— —	. . . .	. . . .	235 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —
			Titoli a Quotazione Speciale					
1 ottobre 93	25	25	Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	. . . .	— —	. . . .	. . . .	— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI	NOMINALI	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle Borse di: Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	111 97 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chèque	112 60	— —	112 55	112 90	113 —	— —	112 80
3 —	Londra	90 giorni	— —	28 10	28 05	— —	— —	— —	— —
	»	Chèque	28 29	— —	— —	28 41	28 44	— —	28 40
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chèque	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

Risposta dei premi . . 29 gennaio

Prezzi di Compensazione. 29 »

Compensazione . . . 30 gennaio

Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 % — Interessi sulle Anticipazioni

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1893

Rendita 5 %	89 50
detta 3 %	56 30
Prestito Rothschild 5 %	106 —
Obb[i]. Città di Roma 4 %	430 —
» Cred. Fond. S. Spirito	365 —
» » » B. Nazion.	489 —
» » » »	490 —
Az[i]. Ferr[o]. Meridionali	605 —
» » Mediterranee	475 —
» Banca Nazionale	1000 —
» » Romana	400 —
» » Generale	130 —
» Banco di Roma	200 —
» Banca Tiberina	15 —
» Soc. Industriale	100 —
» » Cred. Mobiliare	160 —
» » Gas	635 —
» » Acqua Marcia	980 —
» » Condotte d'acqua	125 —
» » Gen. Illuminazione	300 —
Az[i]. Soc. Tramway Omnibus.	163 —
» » Molini Mag. Gen.	110 —
» » Immobiliare	26 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antimonio	180 —
» » Mat. Laterizi	120 —
» » Navig. Gen. Ital.	290 —
» » Metallurgica Ital.	90 —
» » Piccola Borsa	198 —
» » Caoutchouc	16 —
» » An. Piem. di Elettr.	180 —
» » Risanamento	22 —
» » Cred. Ind. Edilizia	— —
» » Fondiaria Incendio.	68 —
» » » Vita	230 —
Obb[i]. Soc. Immob. 5 %	300 —
» » » 4 %	120 —
» » Ferroviarie	295 —
» Ferr. Napoli-Ottajano	235 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

4 gennaio 1894.

Consolidato 5 %	L. 86 984
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso.	» 84 814
Consolidato 3 %, nominale	» 55 366
Consolidato 3 % senza cedola, nominale	» 54 066

Il Vice Presidente, ff. di Presidente
R. TITTONI.

1) ex coup L. 6,33.

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI.

Visto: Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tomino Raffaele.